



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. GSN N. 16/2025

CORTE D'APPELLO FEDERALE

Avv. Alessandra Bruni – Presidente

Avv. Francesco Nardocci – Componente

Avv. Sabina Maroncelli – Componente Relatore

DECISIONE

Sul ricorso proposto dal sig. **Fabrizio TORTORA** (Tessera Fise n. 50006472), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Graziano Calogero del Foro di Velletri, PEC vincenzograziano.calogero@oav.legalmail.it

AVVERSO

la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 30.05.2025, resa nel procedimento indicato in epigrafe, con la quale previo aumento per la recidiva, veniva applicata a carico del Sig. Fabrizio Tortora la sanzione della sospensione dai ruoli federali per mesi sei della qualifica di Istruttore e/o Tecnico con inibizione per lo stesso ad essere presente negli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono le attività e competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e *box*), con sospensione contestuale anche dall'attività sportiva, come previsto al punto 6.1 IV Regolamento di Giustizia FISE e con applicazione dell'ammenda di € 300,006.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Reclamo proposto dal sig. Fabrizio Tortora avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 30.05.2025 origina dalla segnalazione inviata al Giudice Sportivo in data 13.05.2025 e pervenuta a mezzo *email* inoltrata in data 12.05.2025 dall'Ufficio della Procura Federale alla segreteria degli Organi di Giustizia Federale con allegata la relazione del Presidente di Giuria relativa al concorso "*Hermada Equestrian Center*" svoltosi a Terracina (LT) dal 1 al 4 maggio 2025 nonché la relazione dei membri del Collegio giudicante.

Il sig. Tortora, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva nel giudizio disciplinare instaurato.



Federazione Italiana Sport Equestri

Dalle relazioni del Presidente di Giuria e dei membri del Collegio giudicante emerge come il Tortora durante il concorso “*Hermada Equestrian Center*” svoltosi a Terracina (LT) dal 1 al 4 maggio 2025, all’esito dell’eliminazione della sua allieva *omissis* in ragione di una doppia disobbedienza, si è immediatamente rivolto nei confronti della Giuria con espressioni irrispettose e successivamente, stando alle dichiarazioni rese dalla *steward* Giorgia Ammiraglia, ha afferrato una transenna di legno utilizzata per separare i camminamenti e l’ha scagliata colpendo un cavallo presente sul posto in attesa di entrare per eseguire il percorso, reiterando poi ulteriori plurime condotte irrispettose nei confronti della Giuria.

A seguito di quanto sopra con la decisione impugnata il sig. Fabrizio Tortora è stato dunque ritenuto responsabile della violazione degli artt. 1.1 Regolamento di Giustizia FISE in combinato disposto con quella dei generali principi di lealtà e probità previsti dagli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni e della violazione del disposto di cui all’art. 1.3 lett. a) del Regolamento di Giustizia ed è stata nel contempo addebitata nei suoi confronti la recidiva prevista dagli artt. 13 e 13.7 del Regolamento di Giustizia Fise in ragione della sussistenza a suo carico di due procedimenti disciplinari passati in giudicato e definiti con addebito della sospensione.

Il sig. Fabrizio Tortora ha sporto reclamo affidandolo a plurimi motivi ed in particolare: alla asserita omessa comunicazione nei suoi confronti degli atti del procedimento con conseguente violazione del diritto di difesa e, stante la asserita contraddittorietà della ricostruzione fornita dalle relazioni acquisite nel procedimento di primo grado, conseguente richiesta di remissione in termini per l’escussione di testimoni idonei a riferire una diversa corretta versione dei fatti contestati; alla asserita erronea applicazione della recidiva in quanto fondata su precedenti risalenti ai lontani anni 2007 e 2008 ed alla asserita mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 9.1 lett. a) Regolamento di Giustizia FISE, attesa l’asserita ingiustizia subita dall’allieva dello stesso durante la gara.

Fissata la prima udienza per la data del 26.06.2025, pervenivano in data 23.06.2025 la comparsa di costituzione della Procura Federale ed in data 24.06.2025 le memorie di replica della difesa del Sig. Fabrizio Tortora corredate da due dichiarazioni testimoniali.

All’esito della sopracitata udienza, la Corte si ritirava in camera di consiglio per assumere la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di esaminare compiutamente tutte le deduzioni ed istanze di impugnazione di cui al reclamo la Corte segue per comodità espositiva il medesimo ordine delle stesse e pertanto avuto riguardo a



ciascun motivo di gravame osserva quanto segue.

1. Sulla asserita omessa comunicazione degli atti del procedimento con conseguente richiesta di remissione in termini per l'escussione di testimoni.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento anche per il tramite della Procura Federale risulta inequivocabilmente che la c.d. 'scheda di tesseramento' del sig. Fabrizio Tortora riporta esclusivamente un indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (*omissis*) e che il Giudice Sportivo Nazionale ha ritualmente trasmesso al predetto indirizzo PEO tutte le comunicazioni inerenti il procedimento.

Ebbene poiché proprio l'art. 30 del RdG FISE citato dalla difesa del sig. Fabrizio Tortora prevede espressamente che *“tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata..... In assenza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata sulla scheda dell'affiliazione/ aggregazione o tesseramento del soggetto che deve essere destinatario della comunicazione, si procede in subordine con l'invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata nella stessa scheda”* risulta evidente come, essendo nel caso di specie presente nella scheda di tesseramento il solo indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'invio delle comunicazioni ivi effettuate ed in atti depositate risulti essersi svolto regolarmente secondo le modalità previste nell'art. 30 del RdG F.I.S.E con conseguente infondatezza del motivo di reclamo in merito avanzato.

Essendo pertanto state correttamente rispettate le previsioni di cui al dato normativo citato l'omessa costituzione risulta addebitabile esclusivamente al sig. Fabrizio Tortora senza che alcuna lesione del diritto di difesa nè alcuna remissione in termini per l'escussione dei testimoni possa essere dallo stesso lamentata e/o richiesta.

A tale ultimo proposito la Corte evidenzia inoltre come assorbente rispetto a quanto sopra risulti il fatto che la relazione del Presidente di Giuria e gli atti degli ufficiali di gara costituiscono fonte di prova privilegiata, come tale non sindacabile a mezzo testimonianze.

2. Sulla asserita inapplicabilità della recidiva

Il motivo è fondato.

L'art. 13 RdG FISE comma 1 e 2 testualmente recita: *“Il Giudice può decidere di irrogare o meno inasprimenti di sanzione in caso di recidiva. Spetta all'Organo di Giustizia determinare i limiti dell'inasprimento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'illecito o della frode sportiva e dei precedenti disciplinari”*.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il giudice, nell'applicare la pena esercita dunque un potere discrezionale attraverso la valutazione di parametri sia oggettivi, legati alla gravità del reato, sia soggettivi, relativi anche alla capacità a delinquere del reo.

Con precipuo riguardo alla recidiva la giurisprudenza ritiene che nell'ambito di tale potere sia compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali con la conseguenza che per l'applicazione della recidiva non sono ammessi automatismi fondati sulla mera esistenza di precedenti penali venendo, secondo la più recente lettura interpretativa giurisprudenziale (Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2010, n. 35738; Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2022, n. 30591), viceversa in rilievo la necessità di una reiterazione della stessa infrazione entro un periodo di tempo ragionevolmente contenuto.

Ebbene alla luce di quanto sopra e, di tutta evidenza, anche sotto il profilo dei principi costituzionali, nel caso di specie visto anche quanto emerso nel corso dell'udienza all'esito delle deduzioni della difesa del Sig. Tortora, la preclusione dell'accertamento della sussistenza delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva, data comunque la risalenza nel tempo dei precedenti che renderebbero la pena palesemente sproporzionata e, pertanto, pur rimanendo il comportamento tenuto dal reclamante comunque punibile, la sanzione dovrà essere ridotta tenuto conto dell'inapplicabilità della recidiva e della non univocità delle risultanze documentali.

3. Sulla asserita mancata applicazione dell'attenuante

Ai sensi dell'art. 9.1 lett. a) e lett. d del RdG Fise la sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge che il responsabile ha *“agito in stato d'ira, determinato dal fatto ingiusto altrui”* e quando ha agito *“per motivi di particolare valore morale o sociale”* ma sta di fatto che con il proprio reclamo proposto tale assunto sono stati mal interpretati dalla difesa del Sig. Fabrizio.

Quanto al primo, *“l'ingiustizia del fatto subito dall'allieva omissis”*, di fatto eliminata per doppia disobbedienza, non solo non è stata opportunamente provata dal reclamante con i mezzi adeguati di carattere tecnico (che di certo nulla hanno a che fare con le non ammesse escussioni testimoniali o con le tardive e comunque irrilevanti dichiarazioni strumentalmente redatte e depositate solo con le memorie di replica) ma è stata



Federazione Italiana Sport Equestri

correttamente sottoposta al vaglio della Giuria le cui discrezionali determinazioni costituiscono fonte di prova privilegiata che, nel caso di specie, non è stata sconfessata risultando pertanto insindacabile.

Quanto al secondo assunto le condotte contestate dal Giudice Sportivo Nazionale ovvero le espressioni irriguardose ed ingiuriose proferite dal reclamante quali *“fate come cazzo vi pare, tanto avete sempre ragione voi studiatevi il regolamento”*; *“ma che cazzo state a dī, non era indirizzata non aveva l'intenzionalità di saltare”*, *“fanno i professionisti i professionisti del cazzo, non capiscono un cazzo, che cazzo ci stanno a fare lì sopra, studiassero i regolamenti che cazzo stanno a dī”* *“studiateli voi i regolamenti sto a parla con te, tu devi parlà con me”* *“Dì all'amico tuo, quello che ti somiglia che è un pezzo di merda”*) e gli atti violenti compiuti quale quello di aver scagliato una transenna contro un cavallo, lungi dal sottendere finalità di *“particolare valore morale o sociale”* in quanto asseritamente posti in essere a tutela dell'allieva del Sig. Tortora, configurano viceversa agiti che violano palesemente i principi di lealtà sportiva e di tutela della specie equina e che pertanto non meritano di essere suscettibili di attenuante alcuna.

P.Q.M

La Corte Federale d'Appello, come sopra composta, in parziale accoglimento il reclamo avanzato dal sig. Fabrizio Tortora accoglie il secondo motivo di ricorso confermando per il resto la decisione assunta in data 30.05.2025 dal Giudice Sportivo Nazionale.

Conseguentemente la Corte conferma l'ammenda di € 300,00 e riduce la sanzione a mesi 2 e mezzo (75 giorni), dedotto il presofferto.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla reclamante, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione ai sensi dell'art. 55.4 RdG.

Così deciso in Roma, il giorno 26 giugno 2025.

Avv. Alessandra Bruni – Presidente

Avv. Sabina Maroncelli – Componente Relatore

Avv. Francesco Nardocci – Componente